

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
LILIUM ASSISTENZA A R.L. -
ONLUS IN LIQUIDAZIONE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL PIAZZA DELLA
LIBERTA 15

Numero REA: AL - 267506

Codice fiscale: 02578280063

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-12-2024 - Statuto completo;	2
---	---

	Allegato "B" all'atto Rep. n 6386 Racc. n. 4928	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera	
	a), della legge 381/91, è costituita una società cooperativa	
	sociale a responsabilità limitata denominata "COOPERATIVA SO-	
	CIALE LILIUM ASSISTENZA A R.L. - ONLUS"	
	La cooperativa sociale LILIUM ASSISTENZA, acquisisce di dirit-	
	to la qualifica di impresa sociale (D.Lgs.112 del 3 luglio	
	2017) e di ente del terzo settore (D.lgs. 117/2017).	
	Art. 2 (Sede)	
	La società ha sede in Alessandria.	
	Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è de-	
	ciso dall'organo amministrativo.	
	La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art.	
	111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.	
	L'Organo Amministrativo ha altresì la facoltà di istituire,	
	trasferire e sopprimere Uffici Amministrativi e/o commerciali,	
	esercizi, depositi, stabilimenti ed altre unità locali, purché	
	non abbiano natura di sede secondaria.	
	Art. 3 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-	

	ritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'appro-	
	vazione della deliberazione di proroga.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 4 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro e persegue gli scopi di	
	cui alla lettera A dell'art. 1 della Legge 381/91. Le attività	
	di cui sopra dovranno essere gestionalmente e contabilmente	
	separate. Il fine della Cooperativa è il perseguimento	
	dell’interesse generale della comunità, la promozione umana e	
	l’integrazione sociale dei cittadini.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-	
	craticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità ri-	
	spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-	
	ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	si dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente,	
	in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese	
	sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazio-	
	nale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, ope-	
	rando di preferenza nell’ambito territoriale piemontese, anche	

	mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità,	
	e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con	
	finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo -	
	grazie anche all’apporto dei soci lavoratori - l’autogestione	
	responsabile dell’impresa.	
	Nello svolgimento dell’attività produttiva la Cooperativa im-	
	piega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupa-	
	zione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in re-	
	lazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci	
	lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma	
	o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di con-	
	tratto coordinata continuativa.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 5 (Oggetto sociale)	
	Considerata l’attività mutualistica della società, così come	
	definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli in-	
	teressi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti	
	attività:	
	1) fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa	
	e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospeda-	
	li, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di	
	villeggiatura, ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai de-	
	genti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collabo-	
	ratori non soci;	

	2) coordinare e gestire servizi socio-assistenziali generici e	
	qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni	
	specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti	
	pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi;	
	3) la gestione di centri diurni d'assistenza e d'incontro per	
	minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed anzia-	
	ni;	
	4) la gestione di ambulatori di prossimità;	
	5) gestione di centri di prenotazione privati per visite medi-	
	che ed esami specialistici;	
	6) soggiorni vacanze;	
	7) l'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele - as-	
	sistenza e Tele - medicina;	
	8) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni;	
	9) servizio di segretariato sociale in genere;	
	10) servizi fisioterapici;	
	11) attività di portineria;	
	12) servizi di pulizia;	
	13) servizi dedicati all'infanzia;	
	14) servizio di baby-sitter;	
	15) servizio di podologo a domicilio;	
	16) accompagnamento per visite, esami, ritiro pensione, pas-	
	seggiolate, ecc;	
	17) consulenza per elaborazione pratiche di invalidità;	
	18) servizio di diagnostica domiciliare;	

	19) servizio di consulenza alimentare;	
	20) favorire la formazione professionale dei propri soci tra-	
	mite appositi corsi utili ad elevare il livello delle presta-	
	zioni che i soci svolgono presso terzi;	
	21) creazione e gestione di centri di accoglienza per ospita-	
	lità diurna o residenziale temporanea;	
	22) promozione in collaborazione con gli enti preposti, di	
	studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessa-	
	ria al conseguimento degli scopi sociali;	
	23) sviluppo studi sulle condizioni e i problemi delle persone	
	svantaggiate, nonché l'effettuazione di indagini conoscitive;	
	24) la realizzazione e /o la gestione di soggiorni marini,	
	montani e termali;	
	25) favorire un rafforzamento del livello di autonomia	
	dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua	
	autodeterminazione;	
	26) gestire servizi di aiuto domestico alle famiglie dei por-	
	tatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanitaria	
	nelle scuole;	
	27) vendita di ausili per disabili, prodotti anatomici e arti-	
	coli sanitari, utili nello svolgimento delle attività quoti-	
	diane;	
	28) effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affi-	
	ni o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali,	
	utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non	

	soci e in ogni caso nel pieno rispetto della legge 142/2001;	
	29) servizio privato di prenotazioni sanitarie.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente norma-	
	tiva, la Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale,	
	potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle	
	sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobi-	
	liare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque indi-	
	rettamente o direttamente attinenti ai medesimi.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 6 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge; ricorrendone le	
	condizioni si applica il secondo comma dell'art. 2522 c.c..	
	I soci cooperatori:	
	concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla forma-	
	zione degli organi sociali e alla definizione della struttura	
	di direzione e conduzione dell'impresa;	
	partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle	
	decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla rea-	
	lizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parteci-	
	pano al rischio d'impresa.	

8 di 38

	cipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in ef-	
	fettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Art. 7 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui di-	
	ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le viene fissata dall'organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cin-	
	que anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo	
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella cate-	
	goria in parola, quali componenti dell'organo amministrativo	
	della cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri	
	diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi ob-	
	blighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 16 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	

	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci coo-	
	peratori dall'art. 17 del presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti	
	di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza fissata al momento della	
	sua ammissione.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 8 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.	
	Art. 9 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il	
	potenziamento aziendale di cui al successivo art. 22, comma	
	primo punto 2), del presente statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili.	
	La quota minima è di Euro 50.	
	Art. 10 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovvento-	
	ri)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasfe-	

	rite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministra-	
	tivo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire le quote, l'organo ammini-	
	strativo provvederà ad indicarne altro gradito.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo	
	amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 11 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordina-	
	ria, con la quale devono essere stabiliti:	
	A) l'importo complessivo dell'emissione;	
	B) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	C) il termine minimo di durata del conferimento;	
	D) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previ-	
	sto per i soci ordinari;	
	E) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevede-	
	re la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	

12 di 38

	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito	
	dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del	
	rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-	
	quisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	Il rapporto sociale	
	Art. 13 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	
	A) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita;	
	B) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	C) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali	
	e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;	
	D) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze possedu-	
	te;	
	E) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,	
	il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	F) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali.	

	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti b), d), e), f) relativi alle	
	persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì conte-	
	nere:	
	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la	
	sede legale;	
	l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa	
	deliberazione;	
	la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al presente articolo, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-	
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suin-	
	dicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	Libro dei Soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dalla co-	
	municazione del diniego, motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere,	

con raccomandata, che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Art. 14 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

del capitale sottoscritto;

dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Art. 15 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 16 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso

	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento;	
	- che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro ses-	
	santa giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori,	
	con provvedimento motivato, devono darne immediata comu-	
	nicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministra-	
	tivo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere	
	l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro	
	dei Soci.	
	Art. 17 (Esclusione)	

	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio che:	
	A) non risulti o abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci,	
	i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compa-	
	gine sociale sono i seguenti:	
	per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a	
	favore della Cooperativa;	
	per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria	
	opera a favore della Cooperativa;	
	per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei	
	servizi della Cooperativa;	
	B) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati	
	dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-	
	stico, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accorda-	
	re al socio un termine non superiore a venticinque giorni per	
	adeguarsi;	
	C) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda	
	moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o	
	nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo	
	verso la società;	
	D) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di	
	lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla	

	società;	
	E) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere com-	
	portamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-	
	tivo;	
	F) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione	
	del rapporto di lavoro.	
	Art. 18 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione,	
	sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Art. 19 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al	
	rimborso delle quo-te interamente versate, eventualmente riva-	
	lutate a norma del successivo art. 24, la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-	
	venta operativo e, comunque, in misura mai superiore all'im-	

	porto effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civi-	
	le.	
	Art. 20 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effe-	
	tivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente art. 19.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra	
	idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi dirit-	
	to.	
	Art. 21 (Termini di prescrizione, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettiva-	
	mente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli	
	eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto	
	con lettera raccomandata entro cinque anni dalla data di ap-	
	provazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	

	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 17, lettere b),	
	c), d) ed f) sono tenuti, oltre al risarcimento dei danni, al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento	
	della prestazione mutualisti-ca e dal rimborso dei prestiti,	
	il credito derivante da penali, ove previste da apposito rego-	
	lamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualisti-	
	che fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del	
	codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il paga-mento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 22 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-	

	tati da quote di va-lore minimo pari a Euro 50 e, nel comples-	
	so, non superiori ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della società.	
	Art. 23 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione degli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo relativa-mente all'aspirante socio le	
	indicazioni previste nel precedente art. 13.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato con lettera raccomandata al socio entro ses-	

	santa giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.	
	Art. 24 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Ove consentito dalla legge e sussistano i presupposti l'assem-	

23 di 38

	prevalente.	
	Art. 25 (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio,	
	può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a	
	favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le ri-	
	sultanze dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di eserci-	
	zio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare	
	a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti	
	dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142 del	
	2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi	
	ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura de-	
	gli amministratori sulla base dei seguenti criteri (singolar-	
	mente presi o combinati tra loro):	
	Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	La qualifica / professionalità;	
	I compensi erogati;	
	Il tempo di permanenza nella società;	
	La tipologia del rapporto di lavoro;	
	La produttività.	
	I ristorni potranno essere erogati oltre che mediante eroga-	

	zione diretta anche sotto forma di aumento gratuito del valore	
	delle quote detenute da ciascun socio ovvero emissione di	
	strumenti finanziari.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 26 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla	
	loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo	
	assembleare.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	A) l’approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e	
	la ripartizione dei ristorni;	
	B) la nomina e la struttura dell’organo amministrativo;	
	C) la nomina nei casi previsti dall’art. 2477 dei sindaci e	
	del presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	D) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle	
	lettere a) e b) dell’art. 3 comma secondo della Legge n. 142	
	del 2001;	
	E) approvazione del regolamento di cui all’art. 6 della Legge	
	n. 142 del 2001;	
	F) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per	

	farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dal-	
	la Legge n. 142 del 2001;	
	G) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	H) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	I) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione;	
	L) l'emissione di quote destinate ai soci sovventori.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede socia-	
	le purché in territorio italiano.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati:	
	a) il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;	
	b) gli oggetti da trattare.	
	L'avviso di convocazione potrà evidenziare anche la data	
	dell'eventuale seconda convocazione che sarà fissata nei ter-	
	mini di legge.	
	Purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno	
	otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo po-	
	trà, alternativamente, scegliere quale mezzo di convocazione	
	uno dei seguenti:	
	a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci e ai sindaci effettivi, se nominati, a mezzo di	

27 di 38

	via fax o a mezzo posta elettronica, la documentazione predi-
	sposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza,
	constatare e proclamare i risultati della votazione;
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
	del giorno;
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si
	tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega-
	ti a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove
	sa-ranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti
	dei soci aventi diritto al voto.
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati
	aventi diritto al voto.
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti
	gli oggetti posti all'ordine del giorno.
	Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e
	per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure
	per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le

	relative delibere devono essere adottate con il voto favorevo-	
	le da tanti soci che rappresentino, la maggioranza assoluta	
	dei voti dei soci prestatori risultanti dal Libro dei Soci.	
	Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato del-	
	la società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il	
	voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Nelle ipotesi previste dall'art. 26 lettere G) H) ed I) del	
	presente statuto il verbale dell'assemblea deve essere redatto	
	da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo,	
	nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-	
	ghi di deposito o di pubblicazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro	
	dei Soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con i	
	pagamenti delle quote sociali.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di tre voti come appresso speci-	
	ficato.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 11.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	

	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare solo da un altro socio avente diritto al voto, mediante	
	delega scritta.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, ed in assenza di questi, dalla persona designata	
	dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presen-	
	ti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da almeno tre membri.	
	Gli amministratori restano in carica con una durata di al mas-	
	simo tre esercizi.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è	
	stato ricostituito.	
	Art. 33 (Consiglio di amministrazione)	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	

	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un presidente; può inoltre nominare uno o più vice presidenti	
	ed un segretario anche estraneo al consiglio stesso.	
	Art. 34 (Adunanze del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove,	
	purché in Italia tutte le volte che il Presidente lo ritenga	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno	
	uno dei suoi membri.	
	In questo caso il Presidente convoca il consiglio di ammini-	
	strazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori	
	e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguata-	
	mente informati sulle materie da trattare.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi o al revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assi-curare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono	
	fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'or-	
	dine del giorno.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi e/o al revisore	
	se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svol-	
	gere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle se-	

	guenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere	
	svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accetta-	
	re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in cari-	
	ca; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta	
	si intende respinta.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	

	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori,	
	l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sin-	
	dacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del	
	Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a	
	fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino	
	alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla de-	
	cisione dei soci dalla legge.	
	Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attri-	
	buzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381	
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-	
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei	
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le	
	eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evo-	

	luzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in ter-	
	mini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Coope-	
	rativa e dalle sue eventuali controllate.	
	Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e	
	non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'As-	
	semblea, la quale può anche stabilire che vengano loro conces-	
	si gettoni di presenza.	
	Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Art. 38 (Rappresentanza)	
	La rappresentanza della società spetta al solo Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delega-	
	ti, nei limiti della delega, se nominati.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori,	
	agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
	conferiti nell'atto di nomina.	
	Art. 39 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti, eletti dalla decisione dei	
	soci che ne nomina anche il Presidente.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della delibera dei soci che approva il bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica.	

	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla deci-	
	sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed	
	è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti	
	nel registro istituito presso il Mini-sterio della Giustizia.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomine-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto	
	per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti lo svolgi-mento	
	dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà ela-	
	borare appo-siti regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti	
	potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei co-	
	mitati tecnici se verranno costituiti.	
	Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche so-	

	ciali dovrà essere posto all’ordine del giorno l’esame del re-	
	golamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperati-	
	va, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche	
	che si rendessero necessarie.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, pre-	
	visti dalle norme di legge tempo per tempo vigenti in tema di	
	società cooperativa a mutualità prevalente, sono inderogabili	
	e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi	
	dell’articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della coopera-	
	tiva, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-	
	le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu-	

37 di 38

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Alessandria, Autorizzazione n. 0057250 del 08.08.2018
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.